



29.4.2021

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ possono essere riassunte in 3 parti:

1. Il rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in materia di sorveglianza, preparazione, allarme rapido e reazione nell'ambito di un quadro rafforzato per la sicurezza sanitaria dell'UE.
2. La coerenza del regolamento istitutivo dell'ECDC con gli altri strumenti dell'Unione e con la proposta di regolamento modificativo relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero².
3. Il riesame garantirà inoltre che il Centro rispetti appieno l'"orientamento comune" per le agenzie decentrate, come stabilito nella "Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate"³.

Il relatore permanente della commissione BUDG per le agenzie ha concentrato l'analisi sul punto 3 delle modifiche proposte, in particolare sulle modifiche proposte in materia di governance, procedure finanziarie, responsabilità e trasparenza. È stata inoltre valutata l'incidenza sul bilancio di questo mandato ampliato. La valutazione si basa in particolare sui seguenti documenti di riferimento:

- Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,⁴
- Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'approccio comune;
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (relazione Schoepflin)⁵;
- Relazione speciale della Corte dei conti europea – Il futuro delle agenzie dell'UE⁶;
- Studio del dipartimento tematico C – EU agencies and conflict of interest (Agenzie dell'UE e conflitto di interessi)⁷;
- Accordo sul QFP.

¹ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

² COM(2020) 727 final

³

https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_int.pdf

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html

⁶ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_IT.pdf

⁷ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU\(2020\)621934_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf)

Nel complesso, il relatore accoglie con favore le modifiche proposte, in quanto sono ampiamente in linea con l'approccio comune sviluppato per le agenzie e con le richieste avanzate dal Parlamento dopo l'adozione del regolamento istitutivo dell'ECDC nel 2004. In particolare, le modifiche proposte all'articolo 14 (Consiglio di amministrazione) con cui si introducono progetti di documenti unici di programmazione e programmi di lavoro pluriennali sono conformi alle richieste formulate nella relazione Schoepflin del PE. Tali strumenti, come constatato anche dalla Corte dei conti europea, consentiranno di sviluppare ulteriormente un quadro di gestione e monitoraggio orientato alla performance. Le modifiche proposte alla proposta della Commissione sono pertanto perlopiù limitate a chiarire ulteriormente alcuni punti.

Incertezza per quanto riguarda il bilancio

Se il colegislatore decidesse a favore di un rafforzamento del mandato dell'ECDC, ciò avrebbe naturalmente un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione 2021-2027. Stando alla proposta della Commissione, l'incidenza sul bilancio riguarda principalmente gli obiettivi seguenti:

- istituire una nuova piattaforma di monitoraggio dei vaccini, ospitata congiuntamente dall'Agenzia europea per i medicinali e dal Centro;
- attività di pianificazione della preparazione e della risposta, tra cui modellizzazione, anticipazione, monitoraggio e valutazione;
- nuove reti di laboratori di riferimento dell'Unione e su trasfusioni, trapianti e riproduzione medicalmente assistita;
- rafforzare i sistemi di sorveglianza e il sistema di allarme rapido e di reazione;
- monitorare e valutare la capacità dei sistemi sanitari e individuare i gruppi di popolazione a rischio e che necessitano di misure di prevenzione e risposta mirate;
- creare una "task force sanitaria dell'UE" per aiutare i paesi a rafforzare la preparazione e intervenire rapidamente nelle crisi sanitarie;
- miglioramento della collaborazione internazionale e raccolta di informazioni di intelligence a livello regionale/nazionale.

Secondo quanto indicato nella scheda finanziaria legislativa, la Commissione intende affrontare tali questioni mediante una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Il bilancio aggiuntivo proposto per l'ECDC può essere finanziato mediante una riduzione del bilancio EU4Health nei prossimi anni. Inoltre, considerata la riflessione in corso sulla creazione di un'autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA)⁸, proposta prevista per il quarto trimestre del 2021, la Commissione afferma di mantenere il diritto di adeguare le proposte in merito a risorse e assegnazione del personale quando verrà presentata una proposta precisa relativa all'HERA

Il relatore ritiene che nei prossimi mesi sarà importante approfondire la comprensione delle interazioni tra EU4Health, EMA, ECDC e la nuova HERA, al fine di valutare se le limitate

⁸ <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-biomedical-research-and-development-agency>

risorse finanziarie della rubrica 2 siano sufficienti per realizzare l'obiettivo e in che modo le risorse possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19) una pandemia mondiale. Le sfide che si sono presentate durante la risposta alla pandemia hanno evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo del Centro nel quadro dell'Unione per la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie.

Emendamento

(3) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19) una pandemia mondiale. Le sfide che si sono presentate durante la risposta alla pandemia hanno evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo del Centro nel quadro dell'Unione per la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie, ***al fine di sfruttare meglio il potenziale delle capacità dell'Unione e degli Stati membri di rispondere a future pandemie.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'azione adottata al livello dell'Unione europea è intesa ad apportare un valore aggiunto, a sostegno e nel rispetto delle competenze degli Stati membri. È essenziale rafforzare le strutture e le competenze a livello di Unione, garantire il conseguimento della coerenza e di sinergie ed evitare le duplicazioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) È essenziale che le relazioni tra il Centro, il programma EU4Health, l'Agenzia europea per i medicinali e l'OMC siano efficaci, sistematiche e continue e che si evitino duplicazioni e sovrapposizioni, per quanto riguarda sia i mandati che i bilanci.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Uno degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 è che il Centro deve essere rafforzato e che è necessario un maggiore coordinamento al livello dell'Unione dei meccanismi di prevenzione e di controllo delle malattie. È essenziale un buon coordinamento, al livello dell'Unione, della prevenzione e del controllo delle malattie che costituiscono una minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. A tal fine, il Centro dovrebbe avere la possibilità di valutare, in loco, le modalità con le quali gli organismi nazionali di coordinamento applicano il presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Lo svolgimento da parte del Centro dei propri compiti e delle proprie missioni dipende dalla disponibilità di un bilancio sufficiente e da una buona cooperazione tra gli Stati membri, nonché dal rispetto delle regole da parte di questi ultimi. Al

fine di monitorare i progressi realizzati dagli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli obblighi previsti dal regolamento, il Centro dovrebbe poter procedere a controlli in loco.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di valutare la situazione epidemiologica, effettuare una valutazione dei rischi accurata e predisporre una risposta adeguata, il Centro dovrebbe in particolare monitorare e riferire in merito alle tendenze in materia di malattie trasmissibili, sostenere e facilitare un'azione di risposta basata su dati concreti, formulare raccomandazioni per il miglioramento dei programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, monitorare e valutare la capacità dei sistemi sanitari nazionali di diagnosticare, prevenire e trattare le malattie trasmissibili, anche in modo sensibile alle questioni di genere, individuare i gruppi di popolazione a rischio che richiedono misure specifiche, analizzare la correlazione tra l'incidenza delle malattie e i fattori sociali e ambientali e individuare i fattori di rischio di trasmissione e di gravità delle malattie trasmissibili, *così come* le necessità e le priorità nell'ambito della ricerca. Il Centro dovrebbe collaborare con i punti focali nazionali designati per la sorveglianza, formando una rete che gli fornisca consulenza strategica su tali questioni e promuova il ricorso ai settori abilitanti, come quello dei dati e dei servizi del suddetto spazio europeo.

Emendamento

(10) Per rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di valutare la situazione epidemiologica, effettuare una valutazione dei rischi accurata e predisporre una risposta adeguata, il Centro dovrebbe in particolare monitorare e riferire in merito alle tendenze in materia di malattie trasmissibili, sostenere e facilitare un'azione di risposta basata su dati concreti, formulare raccomandazioni per il miglioramento dei programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, monitorare e valutare la capacità dei sistemi sanitari nazionali di diagnosticare, prevenire e trattare le malattie trasmissibili, anche in modo sensibile alle questioni di genere, individuare i gruppi di popolazione a rischio che richiedono misure specifiche, analizzare la correlazione tra l'incidenza delle malattie e i fattori sociali e ambientali e individuare i fattori di rischio di trasmissione e di gravità delle malattie trasmissibili, *nonché individuare e affrontare* le necessità e le priorità nell'ambito della ricerca. Il Centro dovrebbe collaborare con i punti focali nazionali designati per la sorveglianza, formando una rete che gli fornisca consulenza strategica su tali questioni e promuova il ricorso ai settori abilitanti, come quello dei dati e dei servizi del

suddetto spazio europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il Centro dovrebbe potenziare le capacità di preparazione e risposta a livello nazionale e dell'Unione fornendo consulenza scientifica e tecnica agli Stati membri e alla Commissione. In tale contesto il Centro, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, dovrebbe svolgere varie azioni, tra cui predisporre piani di preparazione e risposta a livello nazionale e dell'Unione e quadri di monitoraggio e valutazione della **preparazione**, formulare raccomandazioni sulle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle epidemie e sul rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali. Il Centro dovrebbe ampliare la raccolta e l'analisi dei dati di sorveglianza epidemiologica e riguardanti i problemi sanitari speciali connessi, la progressione delle situazioni epidemiche, fenomeni epidemici insoliti o nuove malattie di origine ignota, anche nei paesi terzi, dei dati molecolari sugli agenti patogeni e dei dati relativi ai sistemi sanitari. A tal fine il Centro dovrebbe garantire serie di dati adeguate e procedure atte ad agevolare la consultazione, la trasmissione e l'accesso ai dati, effettuare una valutazione scientifica e tecnica delle misure di prevenzione e di controllo a livello dell'Unione e collaborare con agenzie, organismi competenti e organizzazioni che operano nel settore della raccolta dei dati.

Emendamento

(14) Il Centro dovrebbe potenziare le capacità di preparazione e risposta a livello nazionale e dell'Unione fornendo consulenza scientifica e tecnica agli Stati membri e alla Commissione. In tale contesto il Centro, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, dovrebbe svolgere varie azioni, tra cui predisporre piani di preparazione e risposta a livello nazionale e dell'Unione e **più ampi** quadri di monitoraggio e valutazione della **situazione epidemiologica nell'Unione**, formulare raccomandazioni sulle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle epidemie e sul rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali. Il Centro dovrebbe ampliare la raccolta e l'analisi dei dati di sorveglianza epidemiologica e riguardanti i problemi sanitari speciali connessi, la progressione delle situazioni epidemiche, fenomeni epidemici insoliti o nuove malattie di origine ignota, anche nei paesi terzi, dei dati molecolari sugli agenti patogeni e dei dati relativi ai sistemi sanitari. A tal fine il Centro dovrebbe garantire serie di dati adeguate e procedure atte ad agevolare la consultazione, la trasmissione e l'accesso ai dati, effettuare una valutazione scientifica e tecnica delle misure di prevenzione e di controllo a livello dell'Unione e collaborare con agenzie, organismi competenti e organizzazioni che operano nel settore della raccolta dei dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento di ampliare la missione e i compiti del Centro al fine di rafforzarne la capacità di fornire le competenze scientifiche richieste e di sostenere azioni volte a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera delle minacce per la salute e della necessità di una risposta rapida, coordinata e coerente, possono essere conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento di ampliare la missione e i compiti del Centro al fine di rafforzarne la capacità di fornire le competenze scientifiche richieste e di sostenere azioni volte a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera delle minacce per la salute e della necessità di una risposta rapida, **meglio** coordinata e coerente **alle nuove minacce sanitarie emergenti**, possono essere conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'assegnazione di nuovi obiettivi e di nuove responsabilità del Centro rafforzerà le capacità dell'Unione di sostenere la preparazione, la sorveglianza, la valutazione dei rischi, l'allarme rapido e la risposta rapida per far fronte a future minacce per la salute a carattere transfrontaliero. I nuovi obiettivi e le nuove responsabilità avranno un impatto finanziario sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dovranno pertanto essere accompagnati da risorse supplementari rese disponibili a titolo dei

diversi strumenti di flessibilità nel quadro delle procedure di bilancio annuali. Le risorse supplementari garantirebbero che le risorse finanziarie delle attività e dei programmi già previsti nel campo della sanità pubblica, come EU4Health, non subiranno ripercussioni negative.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) *Il Centro dovrebbe promuovere le sinergie con altri organismi e agenzie dell'Unione, quali l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e l'Autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), al fine di garantire una preparazione e una risposta efficaci e meglio coordinate da parte dell'Unione in caso di crisi sanitarie.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 851/2004 Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito della sua missione il Centro tiene in piena considerazione le responsabilità degli Stati membri, della Commissione e di altri organismi o agenzie dell'Unione, e le responsabilità di organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, onde assicurare la completezza, la coerenza e la

Nell'ambito della sua missione il Centro tiene in piena considerazione le responsabilità **e le competenze** degli Stati membri, della Commissione e di altri organismi o agenzie dell'Unione, e le responsabilità di organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, onde assicurare la

complementarità dell'intervento.

completezza, la coerenza e la complementarità dell'intervento, *evitare duplicazioni e garantire il rispetto del principio di sussidiarietà.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il Centro svolge, nell'ambito **della sua capacità finanziaria e** del suo mandato, i seguenti compiti:

Emendamento

2. Il Centro svolge, nell'ambito del suo mandato, i seguenti compiti:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) monitora la capacità dei sistemi sanitari pertinente per la gestione delle minacce connesse alle malattie trasmissibili e altri problemi sanitari speciali;

Emendamento

e) monitora **e controlla** la capacità dei sistemi sanitari pertinente per la gestione delle minacce connesse alle malattie trasmissibili e altri problemi sanitari speciali;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) fornisce informazioni tempestive alla Commissione, agli Stati membri, alle agenzie dell'Unione e alle organizzazioni internazionali che operano nel settore

della salute pubblica;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) organizza controlli in loco in ciascuno Stato membro, che devono essere svolti da un ispettore proveniente dal corpo di ispettori nominati dal Centro per un periodo di quattro anni. Ciascuno Stato membro effettua almeno un controllo nel corso di un periodo di quattro anni, ma possono essere richiesti altri controlli caso per caso al fine di fornire un sostegno addizionale e di monitorare i progressi compiuti. I risultati del controllo eseguito in uno Stato membro sono comunicati in una relazione trasmessa alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alle pertinenti agenzie dell'UE. La relazione valuta il rispetto da parte dello Stato membro degli obblighi imposti dal regolamento e delle raccomandazioni formulate dagli ispettori su come migliorare la situazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si coordinano e collaborano senza indugio con il Centro per tutte le missioni e i compiti menzionati all'articolo 3.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) forniscono le risorse finanziarie e l'infrastruttura digitale necessarie per l'organismo di coordinamento competente e facilitano la missione del Centro fornendogli in tempo utile le informazioni richieste.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il Centro fornisce assistenza tecnica ai laboratori dell'Unione affinché essi possano sviluppare le loro capacità di rilevamento e di sequenziamento, in particolare negli Stati membri che non dispongono delle capacità necessarie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Centro sviluppa un quadro per la prevenzione delle malattie trasmissibili e dei problemi speciali, tra cui le malattie a prevenzione vaccinale, la resistenza

2. In stretta collaborazione con le autorità competenti negli Stati membri, l'Agenzia europea per i medicinali e altri organismi e agenzie pertinenti

antimicrobica, l'educazione sanitaria, l'alfabetizzazione sanitaria e il cambiamento di comportamento.

dell'Unione, nonché con organizzazioni internazionali, il Centro sviluppa un quadro per la prevenzione delle malattie trasmissibili e dei problemi speciali, tra cui le malattie a prevenzione vaccinale, la resistenza antimicrobica, l'educazione sanitaria, l'alfabetizzazione sanitaria e il cambiamento di comportamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 – lettera a

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Vigila affinché il pubblico o qualsiasi parte interessata riceva rapidamente informazioni oggettive, affidabili, basate su dati concreti e facilmente accessibili per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Il Centro mette a disposizione informazioni per il pubblico, *anche* attraverso un apposito sito web, *e* pubblica altresì i suoi pareri elaborati a norma dell'articolo 6.";

Emendamento

Vigila affinché il pubblico o qualsiasi parte interessata riceva rapidamente informazioni oggettive, affidabili, basate su dati concreti e facilmente accessibili per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Il Centro mette a disposizione informazioni per il pubblico, *in particolare* attraverso un apposito sito web *disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione*. *Esso* pubblica altresì i suoi pareri elaborati a norma dell'articolo 6.;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 – lettera b

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) adotta un progetto di documento unico di programmazione in linea con l'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione* e con le relative linee guida della Commissione per il documento unico di programmazione**;

Emendamento

e) *entro il 30 novembre di ogni anno*, adotta un progetto di documento unico di programmazione in linea con l'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione* e con le relative linee guida della Commissione per il documento unico di programmazione**. *Il documento*

unico di programmazione è adottato qualora la Commissione abbia espresso un parere favorevole e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Aggiunta in linea con la formulazione di altri atti di base relativi alle agenzie.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di essere nominato, il candidato prescelto dal Consiglio di amministrazione è invitato a presentare quanto prima una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di detta istituzione.

Motivazione

Questo paragrafo esiste nel regolamento (CE) n. 851/2004 e dovrebbe essere mantenuto in questo punto.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 – lettera c

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Il direttore invia inoltre tale risposta al consiglio di

8. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Il direttore invia inoltre tale risposta al consiglio di

amministrazione e alla Commissione.

amministrazione, **al Parlamento europeo, al Consiglio** e alla Commissione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 24

Testo in vigore

Articolo 24

Applicazione del regime finanziario

L'articolo **185** del regolamento finanziario è applicabile allo scarico concernente il bilancio del Centro, agli audit e alle regole contabili di quest'ultimo.

Emendamento

(23 bis)
l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 24

Applicazione del regime finanziario

L'articolo **70** del regolamento finanziario è applicabile allo scarico concernente il bilancio del Centro, agli audit e alle regole contabili di quest'ultimo.

Motivazione

L'articolo 24 del vecchio regolamento non è stato modificato, ma il relativo riferimento al regolamento finanziario è obsoleto. Si propone di indicare l'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il regolamento finanziario attualmente applicabile).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28

Regolamento (CE) n. 851/2004

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) del modo in cui il Centro ha attuato le strutture di governance di cui agli articoli 14, 17 e 18;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Riferimenti	COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 14.12.2020
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 14.12.2020
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 2.12.2020
Esame in commissione	4.3.2021
Approvazione	12.4.2021
Esito della votazione finale	+: 31 -: 1 0: 5

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

31	+
ID	Hélène Laporte
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

1	-
ID	Joachim Kuhs

5	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Grant Valentino

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti